

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI, SED E SOCIETA' PARTECIPATE

- Visto l'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 N. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale unica (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);
- Richiamata la Legge 23/12/2014, n. 190 (c.d Legge di stabilità 2015);
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 30/12/2004, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai servizi ed alle prestazioni agevolate comunali;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13/05/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – componente TARI e ss.mm.ii;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/02/2018, con la quale sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2018;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 19/12/2018, avente ad oggetto "TARI 2018 – Agevolazioni a particolari situazioni sociali disagiate su base di ISEE - Indirizzi";

INDICE

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI IN TEMA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018

ART. 1

I contribuenti Tari **residenti nel Comune di Montale da almeno un anno** alla data di presentazione della istanza ed **in regola con i pagamenti per la tassa rifiuti per le annualità pregresse**, possono presentare la domanda per la concessione del beneficio di cui al successivo articolo 2.

ART. 2

Il beneficio consiste nell'erogazione di una agevolazione per il pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI), per la quota fissa e variabile, dovuta per l'anno 2018, in riferimento ai locali di abitazione principale.

Rapportata a cento (100) la quota complessivamente dovuta, la percentuale di riduzione è determinata dalla sommatoria dei seguenti fattori:

A)- Reddito familiare ISEE calcolato in base alle modalità di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e al conseguente DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 e all'entrata in vigore del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 con cui è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), delle relative istruzioni e dell'attestazione (pubblicato nella G.U. n. 267 del 17/11/2014, S.O. n. 87):

Fasce I.S.E.E.		Punteggi
da Euro	a Euro	
0	6.500,00	0
6.500,01	6.700,00	10
6.700,01	6.900,00	20
6.900,01	7.150,00	30
7.150,01	7.500,00	40
7.500,01	8.000,00	50
8.000,01	8.700,00	75

8.700,01	oltre	100
----------	-------	-----

B)-Proprietà di un fabbricato, diverso dall'abitazione principale del nucleo familiare e sua pertinenza (*), con percentuale di almeno il 50% ubicato in qualsiasi località italiana, riferito ad ogni componente del nucleo familiare e riguardante ogni altro diritto reale di godimento

punti 50

Proprietà di altri fabbricati, con percentuale di almeno il 50%, ubicati in qualsiasi località italiana, riferiti ad ogni componente del nucleo familiare e riguardante ogni altro diritto reale di godimento

Punti 100

C)-Abitazione oggetto della TARI iscritta al catasto con categoria catastale diversa da A3, A4, A5 e A6 (*)
punti 50

D)-Proprietà di area edificabile, così come definita ai fini IMU, da parte di almeno un componente il nucleo familiare, con percentuale di almeno il 50%

punti 100

E)-Proprietà o possesso (***) di una autovettura di potenza pari o superiore a Kw 75 intestate o in uso ad un componente del nucleo familiare, immatricolata successivamente al 1° gennaio 2016

punti 50

F)-Proprietà da parte di almeno un componente del nucleo familiare di un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 500 cc. immatricolato successivamente al 1° gennaio 2013

punti 50

G)-Proprietà da parte di almeno un componente del nucleo familiare di un camper o roulotte immatricolato successivamente al 1° gennaio 2013

punti 50

H)-Proprietà da parte di almeno un componente del nucleo familiare di un imbarcazione da diporto

punti 100

Conseguentemente, la percentuale di riduzione è data dal calcolo: **100-(A+B+C+D+E+F+G+H)**

() Ai fini del presente disciplinare, sono considerati pertinenza dell'abitazione principale e, quindi, non valutati gli immobili di proprietà di categoria catastale C2, C6 o C7, purché nel limite massimo di uno per categoria catastale;*

*(***) Per uso dell'autoveicolo si intende: auto aziendale; esistenza di un contratto di leasing o di noleggio; veicolo utilizzato in comodato.*

ART. 3

Le domande devono essere presentate improrogabilmente **dal 22 dicembre 2018 al 21 gennaio 2019** presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Montale, situato in Via Antonio Gramsci, 19, utilizzando il modello appositamente predisposto ed ivi disponibile.

Alla domanda deve essere allegata copia della **Dichiarazione ISEE e dell'attestazione ISEE 2018** riferita al proprio nucleo familiare, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia di ISEE e fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente.

Non saranno prese in considerazione le domande non pervenute nei termini di cui sopra, ovvero non formalizzate su apposito modello, ovvero non corredate della documentazione richiesta.

ART. 4

Alla scadenza della data fissata nell'art. 3, il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria dei cittadini che hanno presentato la domanda, seguendo l'ordine decrescente di percentuale di riduzione e crescente di reddito ISEE.

La graduatoria provvisoria sarà disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e potrà essere visionata da qualsiasi cittadino ne faccia richiesta.

Della stessa graduatoria ne sarà data pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione, gli interessati potranno presentare opposizione avverso alla graduatoria provvisoria.

Potranno essere valutati i documenti pervenuti entro i termini del ricorso, purché relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

In assenza di opposizioni, la graduatoria provvisoria sarà dichiarata definitiva allo scadere dei termini previsti per il ricorso.

In presenza di opposizioni, la graduatoria definitiva sarà formata e resa nota con le stesse modalità della provvisoria entro i successivi 15 giorni.

ART. 5

Le risorse destinate dall'Amministrazione Comunale al soddisfacimento delle richieste di agevolazione di cui al presente bando ammontano ad euro 13.000,00. Nell'ipotesi di risorse insufficienti al soddisfacimento di tutti i richiedenti, il beneficio economico sarà distribuito proporzionalmente tra gli aventi diritto, sulla base della seguente formula:

Importo erogabile al richiedente = € 13.000,00 x Importo beneficio spettante al richiedente calcolato sulla base del precedente art. 2 / Sommatoria benefici spettanti a tutti i richiedenti aventi diritto calcolati sulla base del precedente art. 2

Nell'ipotesi contraria in cui la somma di € 13.000,00 risultasse in esubero rispetto al totale dell'importo necessario al soddisfacimento di tutti i richiedenti, la differenza costituirà economia di spesa.

Il Comune di Montale trasmetterà al gestore del servizio della tassa sui rifiuti, Alia Spa, gli esiti dell'istruttoria e i dati dei cittadini ammessi al beneficio, fino alla concorrenza dell'importo suddetto, dando contestualmente comunicazione agli interessati dell'intervento economico attuato.

Alia Spa effettuerà il conguaglio a favore dei beneficiari oppure, nel caso di avvenuto pagamento da parte dei contribuenti di un importo maggiore del dovuto, sarà il Comune ad effettuare il rimborso spettante.

ART. 6

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Tiziana Bellini.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 e dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il Responsabile del procedimento effettuerà **idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini partecipanti al bando.**

Le domande di richiesta del beneficio economico saranno successivamente **trasmesse alla competente sezione territoriale della Guardia di Finanza per le opportune ed ulteriori verifiche ai sensi delle norme vigenti.**

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese all'Ufficio, il dichiarante sarà dichiarato decaduto dal beneficio spettante o conseguito a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed il Comune procederà al recupero della somma erogata o indebitamente percepita.

Montale, 21 dicembre 2018

Il Responsabile del Servizio Associato Tributi, Sed e Società Partecipate
Dott.ssa Tiziana Bellini